
REGIONE TOSCANA

L.R. 27 luglio 2004, n. 39. (Artt. 11 e 14)

Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).

Publicata nel B.U. Toscana 4 agosto 2004, n. 29, parte prima.

Titolo così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 settembre 2004, n. 36, parte prima.

Per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 11 luglio 2006, n. 31, i contributi straordinari concessi dalla Regione ai sensi della presente legge sono revocati nei casi, con le modalità e nella misura stabiliti dalla stessa legge e dai provvedimenti attuativi. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 giugno 2008, n. 501*. Con *Dec. 15 dicembre 2008, n. 24* è stata approvata la relazione sull'attuazione della presente legge. Con *Dec.G.R. 28 dicembre 2009, n. 41* è stata approvata la relazione sull'attuazione della presente legge.

Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 116, comma 1, lettera k), L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 della stessa legge), ad eccezione degli articoli 11 e 14. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 116. Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 116 le disposizioni della presente legge, cui si fa riferimento nelle leggi e negli atti regionali, si intendono riferite alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 79 a 82 della suddetta L.R. n. 68/2011.

(...)

Art. 11

Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente ⁽¹⁸⁾.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente), è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'entità massima del contributo previsto dal comma 2 del presente articolo è elevata fino a euro 25.000,00, nel caso di comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39; la soglia del disagio rilevante per l'attuazione del presente comma è individuata dalla Giunta regionale."

(18) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 116, comma 1, lettera k), L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 della stessa legge), ad eccezione del presente articolo e dell'art. 14. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 116.

(...)

Art. 14

Recupero dei terreni marginali ⁽²²⁾.

1. La Regione favorisce il recupero di terreni marginali, localizzati nel territorio dei comuni in situazione di maggior disagio, per il loro utilizzo da parte di aziende zootecniche per la produzione di foraggi freschi o per il pascolo. Prevede altresì misure di sostegno in favore di agricoltori che, in aree di parco, in aree naturali protette, in siti di importanza regionale o in altri contesti pregiati, si impegnino a mantenere i chiari con finalità di tipo ambientale e paesaggistico.
2. Agli interventi e alle misure di sostegno di cui al comma 1 si provvede nell'ambito del piano zootecnico regionale, che individua il grado di disagio rilevante e gli ulteriori requisiti e condizioni di cui tenere conto in relazione agli interventi e alle misure da attivare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6.

(22) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 116, comma 1, lettera k), L.R. 27 dicembre 2011, n. 68*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 117 della stessa legge*), ad eccezione del presente articolo e dell'*art. 11*. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto *art. 116*.

(...)

L.R. 27 dicembre 2011, n. 68. (Artt. 80, 82, 90)

Norme sul sistema delle autonomie locali.

Publicata nel B.U. Toscana 28 dicembre 2011, n. 62, parte prima.

(...)

Art. 80 Criteri per l'individuazione delle situazioni di disagio ⁽¹²⁰⁾.

1. La Regione, ai fini dell'attuazione del presente capo, individua un indicatore unitario del disagio che tiene conto dei seguenti elementi:

- a) maggiore montanità, riferita all'asperità morfologica;
- b) particolare svantaggio derivante dall'insularità;
- c) minore dimensione demografica;
- d) minore densità demografica;
- e) maggiore spopolamento relativo ai dati del cinquantennio degli ultimi cinque censimenti della popolazione e dell'ultimo quinquennio, avuto riguardo ai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- f) maggiore incidenza della popolazione anziana;
- g) minore tasso di attività;
- h) minore gettito per tributi locali;
- i) minore incidenza del gettito derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- j) minore diffusione di unità produttive locali.

2. La definizione dell'indicatore unitario del disagio è effettuata, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del CAL. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il CAL si siano espressi, il provvedimento può comunque essere adottato ⁽¹²³⁾.

3. Sulla base dell'indicatore unitario di cui al comma 2, la Giunta regionale determina una graduatoria generale del disagio, disponendo i comuni in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio ⁽¹²⁵⁾.

4. In caso di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3, le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di aggiornamento.

5. Negli anni 2011, 2012 e 2013 resta ferma la graduatoria che risulta approvata all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della *legge 27 luglio 2004, n. 39* (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio). L'aggiornamento è effettuato a decorrere dall'anno 2014 e, successivamente, con cadenza triennale. La graduatoria è altresì

aggiornata a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, utilizzando, ove necessario, i dati dei comuni estinti ⁽¹²²⁾.

(122) Comma così modificato dapprima dall' *art. 24, L.R. 25 ottobre 2012, n. 59*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 31* della stessa legge) e poi dall'*art. 37, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47*.

(123) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 maggio 2012, n. 419*.

(124) Ai sensi della *Delib.G.R. 2 luglio 2012, n. 579* è stato definito l'indicatore unitario del disagio dei comuni di cui al presente articolo.

(125) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 dicembre 2013, n. 1056*.

(...)

Art. 82 Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio ⁽¹³⁰⁾.

1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all'articolo 54, comma 2, esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l-bis), del *D.L. n. 78/2010* convertito dalla *L. 122/2010*. Il contributo è altresì attribuito ai comuni di cui all'articolo 65 della presente legge ⁽¹²⁶⁾.

1-bis. Nell'anno 2014 il numero delle funzioni fondamentali di cui al comma 1 è fissato in due ⁽¹²⁷⁾.

2. Il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento. L'individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:

a) si individua la misura massima del contributo da attribuire a ciascun comune;

b) si individuano i comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo, in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura massima individuata ai sensi della lettera a); se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;

c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare ⁽¹²⁸⁾.

3. I contributi sono utilizzati dai comuni, in via prioritaria, per sostenere le spese generali di partecipazione all'esercizio associato, nonché per gli interventi aggiuntivi da realizzare sul proprio territorio in relazione a detto esercizio, ovvero per le spese di gestione degli uffici di

sportello di cui all'*articolo 53*, comma 2, per le iniziative volte ad assicurare sul territorio servizi di prossimità pubblici o privati di cui all'*articolo 92*, per le iniziative volte a rafforzare le politiche pubbliche regionali destinate allo sviluppo sociale e civile del territorio. Le risorse eventualmente residue possono essere utilizzate per le attività, le iniziative e gli interventi e per le spese che risultano a carico dei comuni medesimi a titolo di compartecipazione ad attività e interventi finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea.

4. Non è ammessa l'utilizzazione del contributo per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati, ovvero per il pagamento di ratei di mutui.

5. Ogni volta che il comune beneficiario del contributo realizza specifiche attività, iniziative e interventi in forma associata definisce nell'atto associativo o in un atto aggiuntivo le modalità di realizzazione, in modo tale che le attività, le iniziative e gli interventi riguardino il territorio del comune medesimo. Dell'utilizzazione del contributo è comunque responsabile il comune beneficiario.

6. I contributi sono concessi nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Il contributo concesso non è revocabile ⁽¹²⁶⁾.

7. I contributi del presente articolo non sono considerati ai fini della determinazione delle risorse finanziarie preordinate allo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni.

(126) Comma dapprima sostituito dall' *art. 22, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 73* della medesima legge) e poi così modificato dall' *art. 30, comma 1, L.R. 3 marzo 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Fino all'istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 97, comma 3, la Regione attribuisce un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano, nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, in situazione di maggiore disagio e che, se tenuti all'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, lo hanno già avviato nei termini previsti dalla presente legge.».

(127) Comma aggiunto dall' *art. 25, comma 1, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 73* della medesima legge).

(128) Lettera così sostituita dall' *art. 22, comma 2, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 73* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano aver adempiuto, nei termini e con le modalità previsti dalla presente legge, all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, o che, pur avendo un numero di abitanti inferiore a 5.000, non vi siano tenuti ai sensi della presente legge; le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di detti comuni sia concessa una somma di identico ammontare.».

(129) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 3, L.R. 24 dicembre 2013, n. 77*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 73* della medesima legge).

(130) Con *Delib.G.R. 12 marzo 2012, n. 181* e con *Delib.G.R. 19 febbraio 2014, n. 111* sono stati approvati i termini e le modalità per la concessione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di disagio, ai sensi del presente articolo.

(...)

Art. 90 Contributi alle unioni di comuni ⁽¹³⁵⁾

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

- a) rispettino i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4;
- b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'*articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 e, per le unioni il cui territorio coincide con l'ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014).*

2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:

- a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;
- b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei comuni partecipanti all'unione;

b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;

e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;

f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.

8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.

9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.

10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.

11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.

13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.

14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione.

(135) Il presente articolo, già modificato dall' *art. 33, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*, dall' *art. 25, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 25 ottobre 2012, n. 59* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 31* della medesima legge), dall' *art. 40, commi 1, 2 e 3, L.R. 9 agosto 2013, n. 47* ed infine così sostituito dall' *art. 32, comma 1, L.R. 3 marzo 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 45, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "Art. 90. 1. Contributi alle unioni di comuni . Le unioni di comuni a disciplina ordinaria accedono ai contributi del presente articolo a condizione che: a) raggiungano una dimensione demografica complessiva di almeno 10.000 abitanti, ovvero siano costituite da almeno cinque comuni o da tutti i comuni di un ambito di cui all' allegato A b) siano costituite negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all' allegato A c) esercitino almeno le seguenti funzioni: 1) per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato: due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni in materia di viabilità e strade comunali di cui al numero 2); 2) per tutti i comuni dell'unione: una funzione fondamentale, ovvero almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale 1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c): a) non è considerata la funzione fondamentale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi, dalla data di affidamento del servizio da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'*articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69* (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla *legge regionale n. 25/1998*, alla *L.R. n. 61/2007*, alla *L.R. n. 20/2006*, alla *L.R. n. 30/2005*, alla *L.R. n. 91/1998*, alla *L.R. n. 35/2011* e alla *L.R. n. 14/2007*), al gestore unico, ai sensi della *L.R. n. 69/2011* stessa ; b) è considerata la funzione fondamentale della protezione civile solo se l'esercizio associato è svolto in maniera compiuta in conformità con la legislazione regionale in materia di protezione civile. 2. Accedono altresì ai contributi le unioni di comuni a disciplina differenziata. 3. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni a disciplina ordinaria è accertato sulla base dello statuto dell'Unione. A tal fine, sono considerate: a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto, definite in conformità con la legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamata dallo statuto; b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono un termine certo di effettivo esercizio entro l'anno solare in cui sono concessi i contributi. 4. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge . 5. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44. 6. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo. 7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri: a) numero dei comuni partecipante all'unione; b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82 c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali; d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre; e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione. 8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'Unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'Unione preveda la competenza dell'Unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'Unione o dei singoli comuni. 9. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'Unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa. 10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente al contributo di cui al comma 6. 11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari. 12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. A decorrere dall'anno 2013, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 6 a 9 . 13. Ai fini di cui al comma 7, lettera c), a decorrere dall'anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, se l'unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. I dati della popolazione sono considerati solo se l'aggiornamento consiste in un incremento di popolazione, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento . 14. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato. 15. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 6, 7 e 9. 16. I contributi di cui ai commi 6, 7, e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'Unione.

(...)